

**BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI  
PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA**

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA DELLE ARTI VISIVE E DELLA MUSICA**

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;  
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, emanato con Decreto Rettorale dell'8 novembre 1995, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO l'art. 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;  
VISTO il Decreto Ministeriale 11 febbraio 1998 n. 121 che prevede procedure di valutazione comparativa per il conferimento degli assegni di ricerca;  
VISTO il Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004 n. 45 che ha rideterminato l'importo degli assegni di ricerca;  
VISTO il "Piano per il finanziamento della ricerca di Ateneo" approvato dal Senato Accademico nella seduta del 11 maggio 2009;  
VISTO il vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;  
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'emanazione di un bando di concorso per l'attribuzione di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca;

**DECRETA**

**Art. 1**

E' indetta una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno di seguito elencato per la collaborazione ad attività di ricerca presso questo Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica.

Area Scientifica: 12 - Scienze Antichità, Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche

Settore Scientifico-disciplinare: L-ART/02

Titolo del Progetto: *"Il patrimonio artistico a Padova nel Settecento: per un'edizione critica della "Descrizione delle pitture, sculture ed architetture di Padova" di Giambattista Rossetti (1° ed. 1765)"*

Responsabile scientifico: prof. Elisabetta Saccomani

Numero Assegni: 1

Importo Annuo Assegno: 16.138,00 al lordo degli oneri a carico dell'assegnista

Durata Assegno: biennale

## Art. 2

Sono ammessi a partecipare alla Selezione:

- i dottori di ricerca;
- i laureati del vecchio ordinamento e i laureati con laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico e laurea specialistica a ciclo unico, in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della laurea, nell'area scientifica connessa all'attività di ricerca oggetto della collaborazione.

Il titolo dovrà essere posseduto all'atto della domanda e non potranno essere trascorsi più di 8 anni dalla data del suo conseguimento. Estensioni di questo periodo saranno possibili nei seguenti casi debitamente documentati: maternità/paternità (un anno per ogni figlio nato dopo il conseguimento del titolo), grave e prolungata malattia o servizio di leva obbligatorio, per un periodo corrispondente alla malattia o al servizio reso.

L'eventuale cumulo delle estensioni non potrà in nessun caso comportare un periodo superiore agli 11 anni dopo il conseguimento del titolo richiesto per la partecipazione alla selezione.

Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno quadriennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 7 del vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca". Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione con le stesse modalità indicate per il diploma di laurea.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva. La struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 51 comma 6 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

- il personale di ruolo presso le Università, gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1995, n. 593 e successive modificazioni, l'ENEA e l'ASI;
- coloro i quali hanno già usufruito di un assegno di ricerca per complessivi otto anni ovvero di cinque anni se il titolare ha usufruito della borsa di studio per il dottorato di ricerca. La durata massima si riferisce anche al caso di assegni conferiti allo stesso soggetto anche a seguito di concorsi diversi.

## Art. 3

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica e redatta in carta semplice, deve essere, a pena di esclusione, presentata o fatta pervenire a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica, piazza Capitaniato, 7 – 35139 Padova **entro 20 giorni** dalla data di affissione del presente bando all'Albo ufficiale dell'Università.

Per il rispetto del termine predetto, nei casi di invio delle domande tramite raccomandata, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata stessa.

La domanda di partecipazione, come da facsimile disponibile nel sito [http://www.unipd.it/ricerca/ricercanazionale/ass\\_ric2006.htm](http://www.unipd.it/ricerca/ricercanazionale/ass_ric2006.htm), deve indicare:

- 1) cognome e nome;
- 2) codice fiscale (per i candidati italiani);
- 3) luogo e data di nascita;
- 4) luogo di residenza;
- 5) recapito telefonico, indirizzo mail, eventuale domicilio;
- 6) il progetto di ricerca relativo al bando di selezione;
- 7) cittadinanza;

- 8) di essere in possesso del diploma di dottorato di ricerca ovvero, del diploma di laurea o dei titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero (specificare la data del conseguimento dei titoli), e di idoneo e documentato curriculum scientifico-professionale di durata complessiva almeno triennale successiva al conseguimento della laurea, nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione;
- 9) di non ricoprire impieghi presso Università o altri Enti indicati nel comma 6 dell'art. 51 della Legge 449/97;
- 10) di non aver percepito più di 8 anni di assegni di ricerca ovvero più di 5 anni se si ha usufruito di una borsa di dottorato di ricerca.

La domanda deve essere corredata da:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento;
2. curriculum scientifico-professionale connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione, sottoscritto in ogni sua pagina;
3. un elenco dei titoli e delle pubblicazioni presentati sottoscritto in ogni sua pagina;
4. eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo utile a comprovare la propria qualificazione in relazione alla collaborazione proposta.

I titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Gli altri titoli di cui si chiede la valutazione, comprese le pubblicazioni, possono essere presentati in originale o prodotti anche in copia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Art. 4**

La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati integrata da un colloquio sulla produzione scientifica del candidato.

Al candidato sono richieste una comprovata capacità di ricerca storico artistica, sia nella lettura dell'opera e nel giudizio attributivo, sia nella valutazione critica delle informazioni contenute nelle fonti e dimestichezza con l'analisi iconografica. E' altresì richiesta una buona capacità di indagine archivistica e familiarità con gli strumenti informatici della ricerca. In particolare appare appropriata una specializzazione sull'arte veneta del Seicento e Settecento.

Le domande dei candidati verranno esaminate da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata dal Direttore della struttura e composta da due membri esperti nei campi di ricerca inerenti il progetto e dal Responsabile del Progetto di Ricerca.

Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:

- per i titoli - dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream (conseguiti in Italia o all'estero), svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero): fino a 30 punti (di cui 20 assegnati per il titolo di dottore di ricerca);
- per pubblicazioni scientifiche: fino a 30 punti;
- per il colloquio e/o la prova teorico-pratica: fino a 40 punti.

La data della prova del colloquio è fissata, senza ulteriore avviso, **per il giorno 20 gennaio 2010 alle ore 14,30** presso il Dipartimento di Storia delle arti visive e della musica, Piazza Capitaniato, 7, I piano-studio prof. Saccomani.

Per sostenere tale colloquio i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento valido.

Al termine dei lavori la Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e compila una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.

Gli atti della selezione, la graduatoria generale di merito e la nomina dei vincitori sono approvati con Decreto del Rettore.

La graduatoria generale di merito verrà pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo .

Al candidato, utilmente collocato nella graduatoria, verrà data comunicazione del conferimento dell'assegno e della data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il relativo contratto.

La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato, determina la decadenza del diritto all'assegno. In tal caso subentra il candidato immediatamente successivo nella graduatoria generale di merito.

L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto, che ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.

### **Art. 5**

Il conferimento dell'assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari di assegni;

Non è ammessa l'iscrizione alle scuole di specializzazione. Agli iscritti alle scuole di specializzazione, attivate ai sensi di specifiche disposizioni normative, si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.

I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere integralmente l'attività di ricerca oggetto della collaborazione, tale attività deve essere pertanto a carattere continuativo e non meramente occasionale

Sono incompatibili con l'assegno di ricerca le seguenti attività:

- a) rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato;
- b) l'esercizio professionale di lavoro autonomo;
- c) contratti stipulati con l'Università di Padova ad ogni titolo, salvo quanto previsto al successivo articolo 6.

### **Art. 6**

Il titolare di assegno può svolgere attività didattica fino a un massimo complessivo di 50 ore annuali anche retribuite purché tali attività non interferiscano con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca. Tale attività si può configurare secondo le seguenti tipologie:

- a) integrativa e di supporto (esercitazioni, seminari, assistenza in laboratori); l'attività va documentata redigendo, in un apposito registro, un diario sintetico sottoscritto dall'assegnista e dal responsabile ufficiale del corso;
- b) partecipazione a commissioni d'esame di profitto in qualità di cultore della materia, tale attività non potrà essere retribuita;
- c) attività di tutorato ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per attività di tutorato.

Le suindicate attività dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio di Facoltà, previo consenso del titolare di assegno e previa autorizzazione del responsabile della ricerca.

Il titolare di assegno può svolgere attività a favore di spin off ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 previa autorizzazione del responsabile della ricerca.

#### **Art. 7**

Agli assegni, di cui al presente bando, si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate.

Il trattamento di missione del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.

I compiti dei titolari degli assegni, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la direzione del Responsabile del Progetto, il quale verificherà l'attività svolta. I compiti assegnati devono prevedere una specifica attività di ricerca e non devono essere di mero supporto tecnico.

Per gli assegni di durata superiore a 12 mesi, alla conclusione del primo anno di attività, il titolare dell'assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile Scientifico verrà valutata dal Consiglio della Struttura sede della ricerca

Alla conclusione dell'assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della struttura di afferenza una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti. La relazione finale, accompagnata dai pareri del Responsabile Scientifico e del Direttore della struttura, verrà trasmessa all' "ufficio competente" dell'Amministrazione centrale e valutata dalla competente Commissione Scientifica di Area.

#### **Art. 8**

Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge n. 449/97, nel D.M. 11 febbraio 1998, nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell'Università degli Studi di Padova e comunque alla normativa vigente.

In applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con l'Università.

Padova, 18 dicembre 2009

Il Direttore del Dipartimento

prof. Giovanna Valenzano